

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2008, n. 342.

Approvazione “linee guida per l’esercizio della libera-professione intramuraria della Regione Lazio”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Sanità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/01 n. 3 ;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

CONSIDERATO in particolare che l’art. 15 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e conferma il diritto all’esercizio dell’attività libero-professionale individuale nell’ambito delle strutture aziendali, facendo salvo quanto disposto dal comma 11 dell’art. 72 della legge 23/12/1998 n. 448;

RICHIAMATO il DPCM del 27/03/00 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”;

TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti del succitato DPCM del 27/03/00 la Giunta Regionale del Lazio con proprio provvedimento DGR. 376/01 aveva approvato le “Linee guida regionali in materia di esercizio dell’attività libero – professionale intramuraria”;

CONSIDERATO che con Legge 120 del 03/08/07 sono state dettate nuove disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria;

CONSIDERATO pertanto che, in attuazione della citata L.120/07, si è proceduto ad aggiornare l’atto denominato “Linee guida regionali in materia di esercizio dell’attività libero – professionale intramuraria” approvato con DGR. 376/01;

TENUTO CONTO che le OO.SS. firmatarie dei CC.NN.L. in data 17/03/08, hanno espresso parere favorevole in merito al suddetto documento condividendone pertanto i contenuti;

RICHIAMATI i CC.NN.L della Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza SPTA;

VISTO il documento avente ad oggetto “Linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria della regione” di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO per quanto sopra di approvare il suddetto documento così come previsto dalla Legge 120/07;

all’unanimità

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di approvare le “Linee guida per l’esercizio della libera-professione intramuraria della Regione Lazio” di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A)**LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DELLA REGIONE LAZIO****Articolo 1
Premessa generale e finalità**

1. Nel quadro della valorizzazione della centralità dell'Utente e del miglioramento della qualità e della umanizzazione dell'assistenza, assume un peculiare rilievo la piena attuazione dell'istituto della libera professione intra-muraria. Per attività libero-professionale intramuraria (A.L.P.I) della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria s'intende: "l'attività" che detto personale individualmente o in equipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, prioritariamente in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D. Lgs. 502/92,

La salvaguardia del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuta, trova infatti la sua espressione qualificante nella libera scelta delle cure e del medico da parte del cittadino e nella garanzia della continuità delle cure, nel rispetto dei reali bisogni assistenziali e del rapporto di fiducia caratteristico ineludibile e proprio del rapporto medico-paziente.

2. L'attività libero professionale della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionalmente dovuta, al fine di:

- contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Ente, nell'ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;
- rafforzare la capacità competitiva dell' Azienda Sanitaria, non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma anche sul mercato più generale dei servizi sanitari;
- garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza sanitaria;

3. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell' Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

4. La libera professione intramuraria è esercitata al di fuori dell'orario di lavoro (sia in regime ambulatoriale, sia in regime di ricovero diurno od ordinario) ed in particolare:

- a) al di fuori del servizio, se esercitata nell'ambito di strutture non appartenenti all'Ente;
- b) al di fuori dell'orario di servizio o con recupero dei tempi standard definiti per le prestazioni rese, ovvero mediante distinta timbratura, ove possibile, e comunque mediante attestazione delle presenze, se esercitata nell' ambito di strutture appartenenti all' Ente.

**Articolo 2
Categorie Professionali**

Le disposizioni del presente atto, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre categorie della dirigenza del ruolo sanitario (biologi, chimici, farmacisti, fisici , psicologi).

Articolo 3

Enti destinatari

Le disposizioni del presente atto si applicano alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, ai Policlinici Universitari a gestione diretta, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, e gli istituti e gli enti ecclesiastici di cui all'art. 4 comma 12 e 13 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1 commi da 5 a 19, della legge 662/96 e alle disposizioni del DLgs 229/99, e successive modificazioni, e da quanto disposto dal presente atto.

Articolo 4

Caratteristiche della libera professione intra-moenia e principi generali

Nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi contratti, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria:

1. L'attività libero professionale intramuraria può essere svolta o:
 - in regime di ricovero ordinario, di day-hospital e di day surgery;
 - in regime ambulatoriale;
 - per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali;
 - per prestazioni farmaceutiche
 - in forma di consulenze e consulti.
2. L'attività libero professionale è rivolta alla soddisfazione della domanda di:
 - Utenti del SSN;
 - Utenti singoli paganti;
 - Aziende Sanitarie Pubbliche e Private (accreditate), ai sensi del D. Lgs. 229/99
 - Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche e private;
 - Fondi sanitari, Assicurazioni, Mutue;
 - Aziende Sanitarie stesse per la riduzione delle Liste di attesa e/o per l'incremento della competitività, ai sensi dell'art.55 del CCNL dell'8.6.2000 e s.m.i..
3. Tutte le attività rese in ambito aziendale possono essere erogate in regime di area a pagamento, fatto salvo le attività esplicitamente escluse dalla normativa vigente.
4. La rendicontazione contabile dell'attività libero professionale è gestita in regime di contabilità separata.
5. Non rientrano tra le attività libero professionali disciplinate dal presente regolamento le attività di cui all'art. 13 del DPCM 27 Marzo 2000.

Articolo 5

Altre tipologie di attività libero-professionale intramoenia

Le Aziende, a fronte di incrementi di attività ambulatoriale, derivanti da programmi di riorganizzazione previsti a livello regionale, nel caso si determinino maggiori conseguenti entrate, derivanti da contestuali incrementi di incasso per partecipazione diretta alla spesa da parte degli utenti, possono destinare alla libera professione intramoenia delle équipes interessate una percentuale delle entrate, detratti i costi aziendali, in misura variabile tra il 10 ed il 20% delle stesse, da determinare in contrattazione aziendale.

Articolo 6

Organizzazione della libera professione intramuraria

1. Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere d'intesa con il Collegio di Direzione, adottano un apposito regolamento aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero professionale della Dirigenza indicate all'art. 2 del presente atto.

In caso di vigenza di un precedente regolamento, procedono all'adeguamento del medesimo sulla base delle indicazioni del presente atto.

2. L'apposito regolamento aziendale:

- a) individua nell'ambito dell' Azienda, proprie idonee strutture e spazi ,distinti e separati , dotati di adeguate caratteristiche di confort alberghiero, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
- b) individua, in assenza degli spazi e tempi ,previsti di cui al punto a), spazi sostitutivi o aggiuntivi in case di cura e in altre strutture, pubbliche o private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni e/o forme d'uso.
- c) indica, a seguito di ricognizione, previa contrattazione con le OO.SS. della dirigenza, il numero degli aventi diritto ad operare in un regime libero professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi individuati fuori dell' Azienda;
- d) Stabilisce le modalità per definire l'apporto del personale di supporto all'attività libero professionale;
- e) si attiene, per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe e la loro ripartizione, a quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata;
- f) definisce le modalità per le prenotazioni, tramite distinti uffici e sportelli all'utenza, la cui dislocazione deve tener conto delle specifiche esigenze dell'a.l.p.i e della distribuzione dei presidi e delle strutture Aziendali, con personale dedicato, e per la tenuta delle liste di attesa, nonché le modalità per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività;
- g) istituisce appositi organismi di verifica della ALPI, promozione e monitoraggio costituiti in forma paritetica fra rappresentanti delle OO.SS. Sanitarie firmatarie dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza e rappresentanti dell'Azienda ;
- h) individua e regola i meccanismi per la distribuzione del fondo di perequazione costituito ai sensi dell' Art. 57 CCNL 8 Giugno 2000

3) Gli adempimenti previsti nel precedente comma ai punti *a), c), e), g) ed h)*, sono adottati previa intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.

4) Nei casi in cui l'Ente non disponga, in tutto o in parte, (tenuto conto dell'attività libero professionale prevista in costanza di ricovero) di spazi idonei, lo stesso Ente provvederà a reperire gli spazi stessi, come previsto delle disposizioni vigenti.

Articolo 7

Esercizio della attività libero-professionale

1. Le Aziende devono assicurare l'esercizio dell'attività libero - professionale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- A) Affidamento a personale aziendale dedicato, o comunque autorizzato dall'azienda , senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sedi e tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
- B) Garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità

- delle aziende, anche per delega formale, compreso, nel caso di spazi e studi privati, anche strumenti automatizzati per il pagamento alle banche tesoriere (p.o.s.);
- C) Determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero – professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
- D) Monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi;
- E) Prevenzione delle situazioni che possono determinare l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;
- F) Progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della Salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della Libera Professione medica intramuraria, ai sensi dell'art. 15 – quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.

Articolo 8 Piani Aziendali

1. Le Aziende, con riferimento alle singole unità operative, devono predisporre un piano aziendale concernente:

- i volumi di attività istituzionale;
- i volumi di attività libero-professionale intramuraria

2. I piani Aziendali sono presentati alla regione, in prima applicazione, entro quattro mesi (4 mesi) dall'approvazione del presente atto.

3. I successivi Piani devono essere approvati entro un limite massimo di tre (3) anni dall'approvazione del Piano precedente.

4. I piani sono presentati alla Regione che può richiedere variazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla presentazione.

5. I chiarimenti devono essere presentati alla regione entro 60 giorni dalla richiesta stessa ed esaminati entro i successivi 60 giorni

6. I Piani, così come approvati dalla Regione, saranno trasmessi al Ministero della Salute.

7. I suddetti documenti si intendono operativi se entro 60 giorni dal ricevimento il Ministero non formula osservazioni a riguardo.

Articolo 9 Facoltà e limiti degli aventi diritto (dirigenti medici, odontoiatri, veterinari e dirigenti del ruolo sanitario)

1. La libera professione si esercita al di fuori dell'orario di servizio, dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica, nonché di ogni altra attività che deve essere istituzionalmente assicurata.

Qualora non sia possibile od agevole, discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività da rendere in regime libero-professionale (come, per esempio per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio) ovvero nel caso di prestazioni libero professionali in orario di servizio specificatamente individuate e concordate con l'Azienda, deve essere determinata la resa dell'orario relativo, quantificata sulla base dei tempi oggettivi d'assistenza, tempo che deve essere,

comunque, recuperato in relazione al numero e tipologia delle prestazioni effettuate.

2. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Ove in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il personale interessato, in possesso degli idonei requisiti, che richieda di esercitare l'attività stessa in altra disciplina, può essere autorizzato, su sua specifica e motivata richiesta, dal Direttore Generale con il parere favorevole del Collegio di Direzione ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in un'altra disciplina .

3. Le ricevute o fatture derivanti dall'ALPI, esercitata presso strutture private non accreditate sono emesse ai sensi degli artt. 56 e 57 del C.C.N.L.

4. Ai dirigenti sanitari che, per comprovata particolare esigenza familiare ricorrono all'istituto del tempo parziale, viene sospesa l'attività libero professionale intramoenia, in corso di svolgimento, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno.

Articolo 10

Tipologia della libera professione intramuraria

1. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) come attività libero professionale individuale caratterizzata dalle scelte dirette da parte dell'utente, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali, come individuate all'art. 5 del presente atto e in strutture esterne in accordo con quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della Legge 23.12.1998, n. 448, previo parere della Commissione Paritetica per l'ALPI, e comunque d'intesa con il Collegio di Direzione;

b) come partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) come partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in equipe al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture, di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria, non accreditate, previa convenzione dell'Azienda con le predette aziende e strutture;

d) come partecipazione ai proventi di attività professionali svolte nelle Aziende, nei confronti di soggetti singoli o collettivi (mutue, assicurazioni, società od enti privati, ecc.), quando le predette attività siano effettuate al di fuori dell'impegno di servizio, ovvero restituzione prefissata dello stesso, ovvero consentano la riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati.

Articolo 11

Attività Ambulatoriale

1. Nelle strutture delle UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere, le aziende reperiscono idonee strutture, e spazi distinti per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

L'attività ambulatoriale, esercitata in regime di attività libero-professionale, può essere svolta, in deroga, anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale.

2. Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di prenotazioni, di modalità di riscossione dei pagamenti, e, ove possibile di orari.

3. L'Azienda, può autorizzare, in regime di attività libero-professionale e nelle forme previste, qualora sussistano le condizioni, l'uso dei laboratori di galenica clinica e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale se necessarie per l'allestimento di prodotti farmaceutici, secondo le norme di buona fabbricazione, garantendo la separazione delle attività in termini di orari e prenotazioni.

4. L'attività ambulatoriale libero professionale può essere svolta, a richiesta diretta, anche presso il domicilio del paziente.

Articolo 12

Spazi per l'effettuazione dell'attività libero professionale ambulatoriale

1. Allo scopo di assicurare l'effettuazione dell'attività libero professionale ambulatoriale nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge di riordino dell'attività intramoenia -L.120/07 -, le aziende, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, assumono ogni iniziativa ritenuta utile a garantire gli interventi di edilizia sanitaria.
2. Fino al completamento degli interventi di edilizia sanitaria di cui al comma 1, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono reperiti all'esterno dell'Azienda in strutture non accreditate o negli spazi privati autorizzati dalle aziende.
3. L'utilizzo di spazi esterni è consentito previa motivata necessità e, soprattutto, nell'ambito delle risorse disponibili.
4. L'acquisizione degli spazi di cui al precedente comma può avvenire anche tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante del collegio di Direzione.
5. A tali fini il Collegio di Direzione acquisisce il parere della commissione paritetica, costituita a livello aziendale con le OO.SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria.
6. Gli spazi ambulatoriali esterni acquisiti ai sensi dei precedenti punti e/o gli spazi privati autorizzati devono corrispondere ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio dell'attività intramurale.
7. Le convenzioni di cui al presente articolo devono essere comunicate alla Regione e devono avere una durata limitata alla disponibilità di spazi interni.

Articolo 13

Autorizzazione all'utilizzo degli studi privati per libera professione intramuraria.

1. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i Direttori Generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda sanitaria., studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale.
2. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) i Dirigenti sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramoenia sono autorizzati all'utilizzo di studi privati per l'espletamento della stessa;
 - b) l'attività può essere svolta, di norma, in più sedi nell'ambito del territorio della Regione ove il dirigente presta servizio; qualora il dirigente svolga attività professionale in una o più sedi della Regione, il Direttore Generale,previo parere del Collegio di Direzione, e sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria può autorizzare, tenuto conto della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti effettuati, la prosecuzione dell'attività almeno fino al termine stabilito dalla normativa vigente.
 - c) gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale sono definiti d'intesa tra l'Azienda e il Dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio;
 - d) al personale dirigente sanitario che utilizza studi privati è consentita la detrazione delle spese sostenute per l'attività libero professionale, optando tra le seguenti due distinte modalità:
 1. deduzione forfetaria dal reddito nella misura del 25 % ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera i) della legge 23 dicembre 2000, n° 388;
 2. deduzione dalle tariffe degli oneri sostenuti dal professionista per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera e), del DPCM 27 marzo 2000 in materia di libera professione intramoenia.
 - e) Le prenotazioni, nonché le ricevute o fatture di pagamento sono emesse, ove possibile accedendo, in ambiente web, all' utilizzo della procedura informatica fornita dall'azienda. Il Dirigente, limitatamente agli utenti che intendano procedere al pagamento in contanti, che

viene comunque registrato con procedura concordata, versa quanto riscosso, entro i successivi Trenta giorni, alle casse dell'Azienda. L'Azienda è tenuta ad inserire gli importi versati negli emolumenti stipendiali entro trenta giorni dal versamento nelle casse dell'Azienda;

- f) una quota, della tariffa è acquisita dall'Azienda, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., e previa intesa con le OO. SS..

3. La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

Articolo 14

Attività libero professionale in regime di ricovero

1. Nei Presidi Ospedalieri delle UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti, dotati di adeguati requisiti di confort alberghiero. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere, di norma, corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali.

2. La disponibilità di posti letto per l'attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'articolo 5, comma 3 del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

3. Fino alla realizzazione nell'Azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero, le Aziende, in attuazione del regolamento aziendale sopra richiamato, reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria.

4. Attività professionali a pagamento in strutture sanitarie non accreditate o di altra Azienda del S.S.N., possono essere richieste da singoli utenti, e svolte individualmente o in equipe, ai sensi, dell'art. 15 quinquies comma 2 lettera c) del Dlgs 502 / 1992 e successive modificazioni.

Tali attività sono disciplinate da convenzione tra l'Azienda e le predette strutture secondo modalità stabilite nel regolamento aziendale.

Articolo 15

Attività di Consulenza

1. L'attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario, svolta all'interno dell'Azienda, costituisce compito istituzionale.

2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi con le modalità sotto indicate:

a) in Servizi Sanitari di altra Azienda, Istituzione o Ente pubblico o privato del comparto mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale.

3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'Azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuire il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza.

4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa

dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, secondo quanto disposto dall'Accordo Nazionale sottoscritto in data 24.12.07.

5. Le entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute (viaggi, trasferimenti, ecc.) restano fissate come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per le attività trasfusionali svolte nei confronti delle case di cura private ai sensi del comma 1 art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità 10 settembre 1995 compete una quota del 20% del fatturato complessivo derivante dalla convenzione in favore del personale dell'equipe del centro stesso.

La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi spese deve essere contenuta nell'atto deliberativo Aziendale della consulenza.

Articolo 16 **Consulti**

Le prestazioni devono essere inerenti la disciplina di appartenenza e/o in disciplina equipollente in conformità alle disposizioni vigenti.

In relazione alle particolari prestazioni assistenziali, l'assistito può chiedere che la prestazione sia resa direttamente dal Dirigente scelto dallo stesso ed erogata al proprio domicilio.

Articolo 17 **Attività a pagamento richiesta da terzi**

L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi (mutue, assicurazioni, enti, istituzioni, società private, strutture sanitarie, etc.) all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro dai dirigenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, a richiesta dei dirigenti interessati rientra tra le attività libero-professionali intramurarie ed è sottoposta alla disciplina per tali attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al presente atto.

Rientrano tra le attività svolte in regime di a.l.p.i. anche le prestazioni erogate ai sensi del comma 6 dell'art. 14 del CCNL 3 novembre 2005 ovvero le prestazioni richieste, ad integrazione dell'attività istituzionale ed a carico del bilancio aziendale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa, di acquisire prestazioni aggiuntive, di soddisfare le richieste prestazionali delle convenzioni stipulate con soggetti terzi, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate e sentita la commissione paritetica già istituita nell'azienda nel rispetto delle direttive regionali in materia. La predetta materia verrà disciplinata di volta in volta nell'ambito delle prescritte autorizzazioni.

Articolo 18 **Attività libero - professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione.**

L'attività professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione delle Pubbliche Amministrazioni, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, è esercitata nel rispetto dei principi già richiamati, in analogia a quanto già precedentemente previsto, per l'esercizio dell'attività intramoenia del restante personale, nonché nel rispetto del criterio di valutazione dell'assenza di conflitto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'Azienda nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero professionale e quindi nell'assenza di sovrapposizione delle figure di soggetto o oggetto del controllo per la specifica prestazione considerata. Ad esclusione di situazioni individuali di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali svolte, i dirigenti del dipartimento di prevenzione esercitano l'attività secondo le tipologie di cui all'art. 15 quinques comma 2 del Dlgs 229/99.

Articolo 19

Personale di Supporto

1. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere devono fornire il necessario personale di supporto per lo svolgimento dell'attività libero professionale. Lo stesso va individuato e quantificato nel regolamento aziendale.

2. Il regolamento, ai sensi del DM 28 febbraio 1997, art. 8, applicativo della legge 662/96, disciplina le

modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore del personale di supporto laddove esso operi al di fuori della normale attività di servizio.

3. Laddove il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione, se effettivamente utilizzato, partecipi fuori dall'orario di lavoro all'attività libero professionale, la remunerazione, a tariffa oraria, deve essere individuata all'interno della quota parte di tariffa destinata all'azienda, previa contrattazione con le OO.SS. di categoria. La partecipazione fuori dell'orario di lavoro è volontaria.

Articolo 20

Criteri per la determinazione delle tariffe dell'attività libero-professionale

Le tariffe ed i criteri per l'attribuzione dei proventi da corrispondere ai dirigenti interessati, nonché le modalità di riscossione degli importi nel caso di A.L.P.I. svolta presso strutture esterne all'azienda e con la medesima convenzionate, sono definite in sede aziendale nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabiliti dai CCNL vigenti.

La trattenuta aziendale complessiva sui compensi di detta attività, detratto quanto previsto per la copertura dei costi, ivi compreso il personale di supporto di cui al c.3 del precedente art.18, dell'IRAP e degli oneri, non potrà comunque essere superiore al 2,5% della tariffa lorda. Di tali costi l'Azienda è tenuta a garantire analitica informativa alle OO.SS. Eventuali ulteriori costi che dovessero determinare la necessità di innalzare detta trattenuta dovranno essere preventivamente documentati dall'Azienda, che dovrà in tal caso contrattare con le OO. SS. sia le necessarie modalità per ricondurre a congruità tale trattenuta sia l'eventuale quota aggiuntiva da trattenere per il tempo strettamente necessario a ricondurre a congruità i costi aggiuntivi.

Articolo 21

Copertura assicurativa

Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL 1998 2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente all'attività libero-professionale intramuraria senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, quest'ultima se non coperta da apposita contribuzione prevista dal CCNL. Per il personale di supporto, la copertura assicurativa viene ugualmente garantita dalle Aziende.

Articolo 22

Informazione all'utenza

1. Le Aziende Sanitarie, per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSN e per consentire l'attuazione, del principio della libera scelta da parte del cittadino, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la predisposizione della "Carta dei servizi", hanno l'obbligo di attivare un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni (sia quelle garantite dal SSN, sia quelle in regime di libera professione) con le indicazioni di modalità di fruizione e dei tempi di attesa.

2. Il cittadino richiedente prestazioni non garantite dal SSN, deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere e che dovrà essere riportato a tergo dell'apposita domanda.
3. Per le attività ambulatoriali, dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento.
4. Le aziende, sentito il Collegio di Direzione, devono fornire adeguate informazioni, in attuazione ai "piani aziendali", con particolare riferimento alle condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

Articolo 23

Funzioni di controllo e di verifica

1. L'Azienda provvede all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate e non accreditate attivando specifiche forme di controllo interno tramite appositi organismi di verifica collegialmente individuati tramite la commissione paritetica...
2. Le Aziende Sanitarie, inoltre, determineranno forme e responsabilità del controllo per la gestione dei ricoveri nelle camere a pagamento e per attività libero-professionali erogate in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.
3. Vengono istituiti due organismi di valutazione sull'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) a composizione paritetica, sia a livello aziendale che regionale, tra rappresentanti delle amministrazioni e sindacati firmatari dei CC.NN.LL. della dirigenza.

Articolo 24

Vertenze

1. Al Collegio di direzione o, qualora, lo stesso non sia costituito, alla commissione paritetica è anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale.
2. Dalla costituzione e dal funzionamento della commissione paritetica non deve derivare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio aziendale e regionale.

Articolo 25

Commissione paritetica regionale per l'A.L.P.I.

1. L'organo di controllo sull'A.L.P.I. è la Commissione paritetica regionale.
2. Il suddetto organismo deve prevedere la presenza di rappresentanti designati dalle OO. SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria. I suoi compiti sono:
 - valutare l'attivazione dell' A.L.P.I. sul territorio regionale;
 - intervenire sui Direttori Generali in caso di mancata o insufficiente applicazione della A.L.P. I.;
 - esprimere il proprio parere sulle integrazioni o correzioni delle linee guida regionali;
 - Controllare eventuali conflitti di interessi aziendali o tra aziende e privati.
3. La Regione si riserva, ad ogni modo, di rivedere il presente atto in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni dell'attuale normativa vigente, nonché di fornire ulteriori precisazioni, ove necessario.
4. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle norme previste in materia.

Articolo 26
Responsabilità

1. Le regioni assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto per l'effettuazione della attività libero-professionale intramoenia esercitando anche poteri sostitutivi.
2. In caso di accertata grave inadempienza, la Regione può procedere alla destituzione dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale.

Roma 17/03/08

L'ASSESSORE ALLA SANITA'

Battaglia

UIL FPL**CGIL Medici****SIMET****CISL MEDICI****CIMO ASMD****SINAFO****AUPI****FESMED****SNR****UMSPED AIPAC****ANAAO****SNABI****SIVEMP****SUMAI**